

Coro Ánemos

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Verghera di Samarate un'Associazione denominata: "Coro Ánemos".

L'Associazione è nata dall'aggregazione spontanea nel tempo di individui amanti del canto e della musica corale ed ha sede in Via Acquedotto, 30 – Verghera – 21017 SAMARATE (VA).

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione non persegue scopo di lucro, ha carattere amatoriale ed è apolitica e apartitica.

Oggetto del Coro Ánemos è la promozione, il perfezionamento delle voci e la divulgazione del Canto Corale nelle sue più svariate espressioni attuate mediante una adeguata preparazione vocale e tecnico-musicale.

L'attività musicale è quindi il mezzo principale per favorire la socializzazione e amicizia nel gruppo, rapporti interpersonali tra i soci e crescita personale.

Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione di utili.

ART. 3 – SOCI

Si prevedono 2 tipologie di Soci:

- * il Socio Corista
- * il Socio Onorario

Può essere Socio Corista chiunque apporti il proprio contributo vocale in seno all'Associazione e versando la quota mensile.

Il candidato socio Corista verrà ammesso su decisione dell'Assemblea, sulla base del parere vincolante del Direttore Artistico.

L'ammissione a Socio Corista comporta il diritto-dovere di:

- frequentare con costanza le attività svolte,
- osservare quanto disposto dallo Statuto,
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo,
- versare una quota mensile volta all'autofinanziamento del Coro. L'ammontare di detta quota è stabilito all'inizio di ogni anno sociale dall'Assemblea dei Soci/Coristi su indicazione del Consiglio Direttivo.

Può essere Socio Onorario chiunque, simpatizzante dell'Associazione, si sia distinto con opere meritorie e volontarie in seno all'Associazione, agevolandone gli scopi; sarà ammesso, su proposta di un quinto dei Soci Coristi, con delibera dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta.

L'ammissione a Socio Onorario comporta il diritto-dovere di:

- osservare quando disposto dallo Statuto,
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Socio Onorario è esentato dal versamento di quote sociali.

Tutti i Soci hanno quindi diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne l'organizzazione e gli indirizzi musicali mediante il voto espresso in Assemblea.

Il Socio può sospendere temporaneamente la propria partecipazione alle attività dell'Associazione, per gravi e giustificati motivi, comunicandolo privatamente (anche verbalmente) al Direttore Artistico o al Presidente, che ne comunicheranno l'assenza all'Assemblea.

Gli associati possono recedere in qualunque momento semplicemente provvedendo a darne notizia al Direttore Artistico, al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea può inoltre dichiarare d'Ufficio il recesso del Socio dopo 6 mesi di assenza ingiustificata.

La qualifica di Socio può anche essere sospesa o perduta, su decisione dell'Assemblea qualora il Socio:

- contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e/o alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- operi contrariamente agli scopi sociali.

ART. 4 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio il giorno 1 settembre di ogni anno e chiusura il 31 agosto dell'anno successivo.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni apportati dai Soci, dall'ammontare dei versamenti effettuati dai coristi nel corso degli anni sociali, dai beni mobili acquistati per la realizzazione dei fini sociali, dai contributi e dalle erogazioni comunque acquisite.

Spetta all'Assemblea decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata destinata ad incrementarlo, i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative promosse dagli Organi Sociali e le quote associative costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Direttore Artistico;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale ed ogni qual volta lo stesso Consiglio ne ravvisi l'opportunità o ne facciano espressa richiesta almeno un quinto dei Soci.

La convocazione viene eseguita mediante comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno e con preavviso di almeno sette giorni.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni in materia di competenze ordinarie possono essere assunte a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Le deliberazioni in materia di competenze straordinarie devono essere assunte a maggioranza assoluta dei Soci effettivi.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, per iscritto, da un altro associato. Ogni partecipante all'Assemblea non può avere più di una delega.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e da almeno cinque Soci presenti.

I verbali dovranno essere contenuti in apposito registro/raccoglitore e potranno essere consultati da tutti i Soci in qualsiasi momento.

A puro titolo esemplificativo, compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

in via ordinaria:

- discutere e approvare la relazione sulla gestione sociale e il conto economico, con l'astensione dei membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'ammontare della quota sociale mensile proposta dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni nuovo anno sociale;
- proporre al Direttore Artistico gli eventuali programmi dei concerti e i brani da inserire in repertorio;
- delegare specifiche competenze a uno o più Soci e/o al Consiglio Direttivo, con durata limitata;
- decidere di volta in volta le modalità organizzative dell'Associazione più appropriate per conseguire i fini statuari

in sede straordinaria:

- eleggere il Direttore Artistico;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere il Segretario
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Tesoriere;
- deliberare, su proposta del Direttore Artistico per le motivazioni di sua competenza, sull'esclusione o sospensione dei Soci e sulla durata della stessa;
- proporre e approvare eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione, anche su proposta di altri Organi Sociali;
- deliberare sulla revoca motivata del Direttore Artistico;

- revocare il Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario o Tesoriere prima dell'avvenuta scadenza degli stessi;
- deliberare l'eventuale scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione, nonché la destinazione del patrimonio finale.

ART. 8 – DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è responsabile dell'impostazione artistica dell'Associazione e rilascia parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi Soci Coristi.

Viene nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta e, per meglio perseguire gli scopi sociali, rimane in carica a tempo indeterminato.

Il Direttore non può assumere la qualifica di Socio ma partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Direttore competono in esclusiva:

- la direzione tecnico-musicale del Coro;
- la scelta dei programmi dei concerti e la scelta dei brani del repertorio, anche su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio Direttivo;
- il parere vincolante in merito alla sospensione e/o esclusione dei Soci Coristi, qualora gli stessi, con il loro comportamento, rendano pregiudizievole l'aggiornamento e la preparazione del Coro.

Il Direttore Artistico potrà avvalersi della collaborazione esterna di esperti.

Il rapporto di Direzione si estingue per dimissioni del Direttore Artistico o con delibera motivata dell'Assemblea dei Soci.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; viene nominato dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Compiti del Presidente sono convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, firmare le delibere e disporre la loro esecuzione; il Presidente è responsabile, solidalmente con il Tesoriere, della gestione economica e finanziaria.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

La sua carica decade alla scadenza, per dimissioni dello stesso Presidente o con delibera motivata dell'Assemblea dei Soci.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Segretario, Tesoriere e altri 2 o 4 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione ad eccezione di quanto è di competenza dell'Assemblea, ed in particolare:

- a) attuare i programmi e gli indirizzi decisi dall'Assemblea dei soci;
- b) predisporre il Bilancio preventivo e il Rendiconto consuntivo annuale;
- c) predisporre tutte le azioni necessarie per organizzare la vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche senza formalità dal Presidente entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale, nonché ogni volta se ne ravvisi la necessità o vi sia specifica richiesta da parte di almeno 2 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono trascritti su un apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario (o Consigliere delegato).

ART. 11 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e provvede alla pubblicazione a tutti gli associati entro 15 giorni dall'avvenuta riunione.

Il Segretario si occupa della conservazione dell'archivio amministrativo.

In caso di temporanea indisponibilità del Presidente, il Segretario ne assume temporaneamente i poteri; in caso di Presidenza vacante, il Segretario convoca l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

ART. 12 – TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e predisponde i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per l'Assemblea ordinaria annuale.

Sarà cura del Tesoriere esporre, alla fine di ogni anno sociale o quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale, nonché le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

ART. 13 – MODIFICA DELLO STATUTO/SCIoglimento

Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, come previsto per le delibere in materia straordinaria, qualsiasi sia il numero degli intervenuti all'Assemblea; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale, che in ogni caso dovrà essere effettuata in favore di Associazioni e/o Fondazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione medesima.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile in materia associativa, nonché le leggi e i regolamenti vigenti in materia.